Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 12 ottobre 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di *eventuali variazioni.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 ottobre 1983, n. **545.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *il comma* 1 *è sostituito dai seguenti*:

« (1) Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 2-*bis* e 3 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, si applicano fino al 31 dicembre 1983.

(1-*bis*) Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1983 si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 4 e 5 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140 »;

il comma 4 *è soppresso;*

dopo il comma 5 *è aggiunto il seguente*:

« (5-*bis*) Al fine di acquisire sistematiche conoscenze sul mercato del lavoro il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare convenzioni con l'ISTAT per l'organizzazione di un apposito sistema informativo ».

L'articolo 2 *è soppresso.*

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1983

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 11 ottobre 1983, n. **546.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

dopo il comma (3), *sono inseriti i seguenti*:

« (3.1) E' disposto uno stanziamento di lire 15 miliardi a favore del Magistrato del Po per provvedere alle emergenze ed al ripristino urgente delle opere idrauliche di competenza, distrutte dagli eventi alluvionali del novembre 1982 nei bacini idrografici dei fiumi Taro e Panaro. Tale stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio 1983.

(3.2) Limitatamente agli interventi previsti nel presente articolo, la regione Lombardia, le province autonome di Trento e Bolzano e l'ANAS possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma assegnata nel precedente comma (1)»;

il comma (4) *è sostituito con il seguente*:

« (4) All'onere di lire 136 miliardi derivante dall'attuazione dei precedenti commi, si provvede, per il 1983, quanto a lire 25 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo", e quanto a lire 15 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi"; quanto a lire 50 miliardi per il 1984 e a

lire 46 miliardi per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Difesa del suolo" ».

Dopo l'articolo 1, *è inserito il seguente*:

« Art. 1-*bis*. — (1) Il secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è soppresso.

(2) Il secondo comma dell'articolo 77 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorità ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari" ».

All'articolo 2:

al comma (1), *le parole*: « che viene per l'occasione integrato di lire 100 miliardi nell'anno finanziario medesimo » *sono sostituite con le seguenti*: « la cui dotazione è integrata di lire 150 miliardi nell'anno finanziario medesimo »;

dopo il comma (3), *sono inseriti i seguenti*:

« (3.1) Per le aziende di cui al comma (1), che abbiano fruito del disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, il recupero dei contributi sospesi verrà effettuato, senza aggravio di interessi, nell'arco del quinquennio successivo al mese di luglio 1985.

(3.2) Nelle regioni di cui al comma (1), per le aziende che non rientrano nelle previsioni di cui allo stesso comma (1), i versamenti dei contributi in scadenza nell'anno 1983 sono considerati effettuati nei termini purché corrisposti entro il 10 gennaio 1984 »;

dopo il comma (6), *è aggiunto il seguente*:

« (6.1) Ai fini di cui al comma precedente le attestazioni del danno subìto, da rilasciarsi secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituite da una dichiarazione di responsabilità, ai soli fini della decadenza dei termini, con firma autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nei casi in cui non vengano rilasciate dalle autorità competenti nei termini prefissati dall'ente impositore »;

il comma (9) *è sostituito con il seguente*:

« (9) Al maggiore onere di lire 151,5 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7535 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi recata dall'articolo 20, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130; quanto a lire 61,5 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi"; quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine" ».

All'articolo 3:

al comma (1), *dopo le parole* « e dell'artigianato » *sono inserite le altre*: « , sentite le regioni interessate e le organizzazioni sindacali ed associative, entro il mese di febbraio 1984 », *e sono aggiunte in fine le parole*: « , con particolare riguardo alle difficoltà nelle aree meridionali ed allo sviluppo delle potenzialità produttive del Mezzogiorno »;

al comma (3), *alla lettera* a), *è aggiunto il seguente periodo*:

« Ove per l'impresa sia in corso la procedura di amministrazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, i relativi debiti contratti per l'acquisto di bietole, ove il pagamento sia necessario per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, possono essere considerati, in sede di approvazione da parte del CIPE del piano di cui al presente articolo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 111, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura di amministrazione straordinaria »;

dopo il comma (6), *è inserito il seguente*:

« (6.1) Entro il 29 febbraio 1984 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferisce al Parlamento sul piano generale predisposto, ai sensi del comma (1) del presente articolo, per il risanamento del settore bieticolo saccarifero, con particolare riferimento al suo fabbisogno finanziario triennale e allo stato di attuazione della fase di avvio del piano medesimo ».

All'articolo 4:

al comma (1), *le parole*: « 103 miliardi » *sono sostituite con le altre*: « 195 miliardi »;

il comma (3) *è sostituito con il seguente*:

« (3) All'onere di lire 195 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede quanto a lire 103 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977" e quanto a lire 92 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 ».

All'articolo 5, *il comma* (2) *è soppresso.*

Art. 2.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1983

PERTINI

CRAXI — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 11 ottobre 1983, n. **547**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 6,

nei commi (3), (4) *e* (5), *le parole*: « 15 settembre 1983 » *sono sostituite dalle altre* « 22 ottobre 1983 »;

nel comma (4), *le parole*: « 24 settembre 1983 » *e* « 25 ottobre » *sono sostituite dalle altre*: « 1° novembre 1983 » *e* « 10 novembre »;

dopo il comma (6), *è inserito il seguente*:

« (7) Il termine del 31 maggio 1983, previsto dal secondo comma dell'articolo 19 e dal primo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 12 agosto 1983 ».

Dopo l'articolo 6, *è inserito il seguente*:

« Art. 6-*bis*. — Al primo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156, le parole: " Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e delle opere di edilizia di culto e complessi annessi " sono sostituite dalle altre: " Per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale, nonché per provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi annessi " ».

All'articolo 8, *nel comma* (1), *le parole*: « 15 settembre 1983 », *sono sostituite dalle altre*: « 15 ottobre 1983 ».

All'articolo 9, *è soppresso il comma* (2).

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1983

PERTINI

CRAXI — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Avviso di rettifica alla legge 13 maggio 1983, n. 196: « Modifica e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 136 del 19 maggio 1983).

Nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

dove è scritto: « *ULDIM* », leggasi: « *UILDM* »;

dove è scritto: « Associazione *bambino idrocefalo* », leggasi: « Associazione *italiana per il bambino con idrocefalo o spina bifida* ».

Avviso di rettifica al decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529: « Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 275 del 6 ottobre 1983).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

nell'art. 1, comma 1, lettera *a*), dove è scritto: « ... o di *regolamenti* ... », leggasi: « ... o di *regolamento* ... »;

nell'art. 4, comma 5, dove è scritto: « ... limite *massimo* del 40 per cento ... », leggasi: « ... limite del 40 per cento ... »;

nell'art. 8, comma 4, dove è scritto: « ... devono produrre in luogo ... », leggasi: « ... devono produrre, in luogo ... »;

nel n. 7 della tabella allegata al decreto-legge, dove è scritto: « ... lettera *e*), della legge n. 457/78 ... », leggasi: « ... lettera *b*), della legge n. 457/78 ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 25 giugno 1983.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Manta (Ecuador).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948 e registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, con il quale veniva istituita l'agenzia consolare di seconda categoria in Manta (Ecuador);

Decreta:

L'agenzia consolare di seconda categoria in Manta (Ecuador) è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1983

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1983
Registro n. 14 *Esteri, foglio n.* 34

(5635)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 *giugno* 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1982, di durata settennale, emessi per 700 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7343/66-AU-24 in data 11 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 302, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1982, di durata settennale, per l'importo di 700 milioni di ECU, da collocarsi parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sia all'interno che all'estero sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura « pagabile all'estero », i fondi in lire italiane occorrenti per il relativo servizio finanziario verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 22 novembre di ogni anno, a partire dal 22 novembre 1983, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale dell'11 novembre 1982.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 22 novembre di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura « pagabile all'estero », la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente devono essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario in lire italiane al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati del tesoro in Euroscudi 13% - Emissione 22 novembre 1982 - Rimborsabili il 22 novembre 1989 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Non stampigliati », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione — per gli interessi cinque anni dalla data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dalla data stabilita per il rimborso — le somme non utilizzate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Art. 3.

Per il servizio finanziario relativo ai certificati privi della stampigliatura « pagabile all'estero », viene riconosciuta annualmente alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma dell'art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal precedente art. 1 per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 22 novembre 1983.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura « pagabile all'estero », la Banca d'Italia curerà a suo carico la trasmissione delle domande e dei titoli che verranno presentati presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 11 novembre 1982, nonchè la consegna dei nuovi certificati.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU recanti la stampigliatura « pagabile all'estero » — allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, scelta ai sensi dell'art. 16 del decreto 11 novembre 1982, attualmente la Banque de Paris et des Pays-Bas, Lussemburgo, i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario stesso un giorno lavorativo sulla piazza di Lussemburgo precedente il 22 novembre di ogni anno, a partire dal 1983 — il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia entro il 13 novembre di ogni anno un importo provvisorio in lire. Tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e sara comunicato al Tesoro entro il 23 ottobre di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: « Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 13% - Emissione 22 novembre 1982 - Rimborsabili il 22 novembre 1989 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Stampigliati ».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata Banca estera. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

L'ammontare di ECU da trasferire alla Banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito verrà accreditato in un apposito conto infruttifero in valuta aperto, ai fini amministrativi e contabili, presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la medesima denominazione del conto provvisorio infruttifero in lire italiane di cui al secondo comma.

Art. 7.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU scelta dalla Banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto 11 novembre 1982. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare la valuta richiesta dall'Ufficio italiano dei cambi al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta stessa alla citata Banca estera.

I fondi in lire necessari per effettuare tale acquisto verranno prelevati dal conto infruttifero in lire di cui al precedente art. 6 e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

Art. 8.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite all'art. 6 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi e il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere alla Banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, in ECU ovvero nella valuta prescelta di cui all'art. 7. Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 2.500 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata Banca estera dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche estere sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 11 novembre 1982.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 6, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli stampigliati « pagabile all'estero » che risulterà determinato sulla base di quanto previsto al quinto comma dell'art. 1.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 22 novembre 1983.

Art. 9.

Decorsi i termini di prescrizione, di cui al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati dalla banca estera di cui all'art. 6 per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto in valuta di cui al quarto comma del precedente art. 6, negoziando contro lire i fondi in valuta non utilizzati e versando il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 10.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto 11 novembre 1982, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il servizio cassa centrale in Roma — provvederà ad apporre sui certificati e sulle relative cedole posseduti da non residenti la stampigliatura « pagabile all'estero », su richiesta degli interessati da avanzare tramite « banca agente ».

Peraltro, per le richieste pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° ottobre ed il 22 novembre di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul corpo del titolo e sulle relative cedole, indicando come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura il successivo giorno 23 novembre; di conseguenza non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola in scadenza il 22 novembre dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 11.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati « pagabile all'estero » di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1982, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per l'immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 12.

I titoli o le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste all'art. 4 del citato decreto 11 novembre 1982.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la loro trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra eventuali notizie non contenute nelle richieste.

Art. 13.

Entro il mese di aprile di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del Tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti o privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 7.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di aprile di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al primo comma.

Art. 14.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 15.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, i conti da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 ed 8 faranno carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è, prevedibilmente, di L. 320.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1983
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 234

(5584)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1983, n. **548.**

Assegnazione di dieci posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 548. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, dieci posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quinta clinica medica (per le esigenze della seconda cattedra di endocrinologia) . . . . posti 1

istituto di clinica medica generale e terapia medica terza . . . . » 3

istituto policattedra di urologia (per le esigenze della cattedra di nefrologia di interesse chirurgico) . . . . » 2

istituto di clinica otorinolaringoiatrica (seconda cattedra) . . . . » 1

centro di ematologia . . . . » 1

istituto policattedra di clinica chirurgica (per le esigenze della seconda cattedra di clinica chirurgica) . . . . » 2

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1983
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 6

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di vitellone di prima qualità.

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 42 del 6 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 ottobre 1982, si comunica che la media dei prezzi praticati sui mercati all'ingrosso di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona, Milano e Roma, rilevati nell'ultima settimana di agosto 1983, è risultata pari a 5.955 L./kg IVA compresa.

Pertanto, tenuto conto di quanto stabilito al punto 2) del citato provvedimento, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di vitellone di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore	L./kg	12.640
punta di petto senz'osso .	»	6.580

(5671)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Sostituzione di un componente nel comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche

Con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche 4 luglio 1983, n. 8047, la dottoressa Giovannella Golisano Morghen è stata chiamata a far parte, a norma dell'art. 35, lettera *b*), del « Regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri », del comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, in sostituzione della dottoressa Elvira Gencarelli Ungarelli, deceduta, per il quadriennio 1981-85.

(5637)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di componenti la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale per la Campania e Molise per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 il dott. Italo Alassio, primo dirigente degli istituti di prevenzione e di pena, è stato nominato membro della commissione elettorale centrale per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero di grazia e giustizia nel consiglio di amministrazione, in sostituzione del dott. Raffaele Ciccotti.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 il sig. Fosso Salvatore, ragioniere dell'O.P.G. di Napoli, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Campania e Molise per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero di grazia e giustizia in seno al consiglio di amministrazione, in sostituzione del dott. Lucano Sommella.

(5638)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Roccamontepiano.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Roccamontepiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 54.086.066 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 57.331.000 iscritto a ruolo a nome della ditta Spadaccini Antonio. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Chieti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5541)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Vacri.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Vacri sono concesse, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1984, rispettivamente proroga della dilazione, già accordata con il decreto ministeriale 14/5500 citato nelle premesse, per l'importo netto di lire 23.000.000 iscritto a ruolo a nome della Soc. coop. Mirabella e dilazione per l'importo di L. 811.440 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 828.000, iscritto a ruolo a nome della medesima società cooperativa. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Chieti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5542)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Bergamo.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 46.838.360.737 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 47.282.819.237 iscritto a ruolo a nome del sig. Gissi Vincenzo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5543)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 6 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1568,550	1568,550	—	1568,550	—	—	1568,450	1568,550	1568,550	—
Marco germanico .	606,850	606,850	—	606,850	—	—	606,980	606,850	606,850	—
Franco francese	197,690	197,690	—	197,690	—	—	197,750	197,690	197,690	—
Fiorino olandese	540,370	540,370	—	540,370	—	—	540,350	540,370	540,370	—
Franco belga .	29,737	29,737	—	29,737	—	—	29,735	29,737	29,737	—
Lira sterlina	2338,500	2338,500	—	2338,500	—	—	2339,800	2338,500	2338,500	—
Lira irlandese	1879,300	1879,300	—	1879,300	—	—	1880 —	1879,300	1879,300	—
Corona danese	167,800	167,800	—	167,800	—	—	167,800	167,800	167,800	—
E.C.U. .	1364,060	1364,060	—	1364,060	—	—	1364,060	1364,060	1364,060	—
Dollaro canadese	1274,500	1274,500	—	1274,500	—	—	1274,500	1274,500	1274,500	—
Yen giapponese .	6,749	6,749	—	6,749	—	—	6,748	6,749	6,749	—
Franco svizzero .	747,720	747,720	—	747,720	—	—	747,500	747,720	747,720	—
Scellino austriaco .	86,500	86,500	—	86,500	—	—	86,410	86,500	86,500	—
Corona norvegese .	215,500	215,500	—	215,500	—	—	215,020	215,500	215,500	—
Corona svedese .	202,030	202,030	—	202,030	—	—	202,070	202,030	202,030	—
FIM	279,550	279,550	—	279,550	—	—	279,300	279,550	279,550	—
Escudo portoghese	12,600	12,600	—	12,600	—	—	12,670	12,600	12,600	—
Peseta spagnola	10,433	10,433	—	10,433	—	—	10,416	10,433	10,433	—

Media dei titoli del 6 ottobre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	45,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	91,750
» 6 % » » 1970-85 .	88,250
» 6 % » » 1971-86 .	84,150
» 6 % » » 1972-87 .	79,500
» 9 % » » 1975-90 .	79,350
» 9 % » » 1976-91 .	79 —
» 10 % » » 1977-92 .	81 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	77,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,600
» » » 1-6-1981/86 16 %	96,300
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,750
» » » Ind. 1-11-1981/83 .	99,975
» » » » 1-12-1981/83 .	100,500
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,650
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,075
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,300
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,125
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,025
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,025
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,775
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,600
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1982/84 .	99,750
» » » » 1-11-1982/84 .	99,750
» » » » 1-12-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,350
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,300
» » » » 1- 1-1982/86	100,150
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,200
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,225
» » » » 1- 7-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,875
» » » » 1- 9-1982/86 .	100 —
» » » » 1-10-1982/86 .	100,025
» » » » 1-11-1982/86 .	100 —
» » » » 1-12-1982/86 .	99,875
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,950
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,850
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 .	98,950
» » » 12 % 1- 4-1984 .	98,250
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,775
» » » 12 % 1-10-1984 .	95,800
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	88,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1568,500
Marco germanico .	606,915
Franco francese	197,720
Fiorino olandese	540,360
Franco belga .	29,736
Lira sterlina .	2339,150
Lira irlandese	1879,650
Corona danese .	167,800
E.C.U. .	1364,060
Dollaro canadese	1274,500
Yen giapponese .	6,748
Franco svizzero .	747,610
Scellino austriaco .	86,455
Corona norvegese . . .	215,260
Corona svedese .	202,050
FIM	279,425
Escudo portoghese	12,635
Peseta spagnola .	10,424

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 7 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1567,050	1567,050	1567 —	1567,050	1567 —	1567 —	1566,950	1567,050	1567,050	1567,05
Marco germanico	608,930	608,930	609 —	608,930	608,90	608,78	608,650	608,930	608,930	608,92
Franco francese	198,240	198,240	198,10	198,240	198,25	198,19	198,150	198,240	198,240	198,25
Fiorino olandese	542,060	542,060	542 —	542,060	541,95	542 —	542,040	542,060	542,060	542,05
Franco belga	29,822	29,822	29,83	29,822	29,82	29,82	29,820	29,822	29,822	29,82
Lira sterlina	2352,100	2352,100	2353 —	2352,100	2351,50	2352 —	2352 —	2352,100	2352,100	2352,10
Lira irlandese	1882,500	1882,500	1884 —	1882,500	1883 —	1882,75	1883 —	1882,500	1882,500	—
Corona danese	168,320	168,320	168,25	168,320	168,10	168,32	168,330	168,320	168,320	168,30
E.C.U.	1368,320	1368,320	1368,32	1368,320	1368,320	1368,32	1368,320	1368,320	1368,320	1368,32
Dollaro canadese	1273,750	1273,750	1274 —	1273,750	1274,15	1273,75	1273,750	1273,750	1273,750	1273,75
Yen giapponese	6,780	6,780	6,78	6,780	6,805	6,78	6,781	6,780	6,780	6,78
Franco svizzero	749,860	749,860	751,25	749,860	750,70	749,80	749,750	749,860	749,860	749,86
Scellino austriaco	86,560	86,560	86,55	86,560	86,55	86,56	86,560	86,560	86,560	86,56
Corona norvegese	215,200	215,200	214,80	215,200	215 —	215,18	215,150	215,200	215,200	215,20
Corona svedese	202,330	202,330	202,50	202,330	202,40	202,26	202,200	202,330	202,330	202,33
FIM	279,170	279,170	279,25	279,170	279,20	279,18	279,200	279,170	279,170	—
Escudo portoghese	12,680	12,680	12,65	16,680	12,70	12,68	12,670	12,680	12,680	12,68
Peseta spagnola	10,422	10,422	10,45	10,422	10,42	10,42	10,422	10,422	10,422	10,42

Media dei titoli del 7 ottobre 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	45,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91,700
» 6 % » » 1970-85	88,250
» 6 % » » 1971-86	84,350
» 6 % » » 1972-87	79,500
» 9 % » » 1975-90	79,350
» 9 % » » 1976-91	79,150
» 10 % » » 1977-92	80,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	78,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,600
» » » 1-6-1981/86 16 %	96,300
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,750
» » » Ind. 1-11-1981/83	99,975
» » » » 1-12-1981/83	100,450
» » » » 1- 3-1981/84	100,150
» » » » 1- 4-1981/84	100,550
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	100,350
» » » » 1- 3-1982/84	100,075
» » » » 1- 5-1982/84	100,175
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	99,700
» » » » 1- 8-1982/84	99,600
» » » » 1- 9-1982/84	99,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1982/84	99,750
» » » » 1-11-1982/84	99,850
» » » » 1-12-1982/84	99,800
» » » » 1- 1-1983/85	99,350
» » » » 1- 2-1983/85	99,300
» » » » 1- 1-1982/86	100,125
» » » » 1- 3-1982/86	100,075
» » » » 1- 5-1982/86	100,250
» » » » 1- 6-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	99,925
» » » » 1- 9-1982/86	99,850
» » » » 1-10-1982/86	100,225
» » » » 1-11-1982/86	99,900
» » » » 1-12-1982/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	99,45
» » » » 1- 2-1983/87	99,900
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	98,975
» » » 12 % 1- 4-1984	98,300
» » » 18 % 1- 4-1984	100,775
» » » 12 % 1-10-1984	95,800
» » » 18 % 1- 1-1985	100,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,300
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1567 —
Marco germanico	608,790
Franco francese	198,195
Fiorino olandese	542,050
Franco belga	29,821
Lira sterlina	2352,050
Lira irlandese	1882,750
Corona danese	168,325
E.C.U.	1368,320
Dollaro canadese	1273,750
Yen giapponese	6,780
Franco svizzero	749,805
Scellino austriaco	86,560
Corona norvegese	215,175
Corona svedese	202,265
FIM	279,185
Escudo portoghese	12,675
Peseta spagnola	10,422

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di farmacologia).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in duecentocinquanta posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto con un aumento, nel ruolo in questione, di cinquantuno posti;

Considerato che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo sopra citato, corrispondente a diciassette posti, va conferito, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto predetto in possesso dei requisiti prescritti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*b* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto nel pronunciarsi sulle modalità di espletamento di diciassette pubblici concorsi, per titoli ed esami, a ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto medesimo ha espresso il parere di mettere a concorso ex art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1077/1970 i suddetti diciassette posti di ricercatore ripartiti, come segue, tra i vari laboratori e servizi: batteriologia e micologia medica (tre posti), biologia cellulare (un posto), ematologia (un posto), epidemiologia e biostatistica (un posto), farmacologia (due posti), fisiopatologia di organo e di sistema (un posto), immunologia (un posto), metabolismo e biochimica patologica (un posto), tossicologia applicata (due posti), tossicologia comparata ed ecotossicologia (un posto), ultrastrutture (un posto), virologia (un posto) e servizio elaborazione dati (un posto).

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 21 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità di cui due posti sono riservati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale dell'Istituto medesimo in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di farmacologia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena, n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consisteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) farmacologia generale;

2) farmacologia speciale;

3) « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica con relazione scritta su: tecniche di laboratorio per l'accertamento dell'attività di un farmaco.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettera e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dallo ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I concorrenti che, superata la prova orale tecnica, siano riservatari ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per beneficiare della riserva prevista dal precedente art. 1, dovranno presentare un certificato di servizio, redatto nelle prescritte forme, che attesti tale loro posizione.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

I posti riservati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 saranno attribuiti a coloro che, tra i riservatari, abbiano riportato il più alto punteggio.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno attribuiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati non riservatari risultati idonei.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificazione dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine utile di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dello Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verranno corrisposti il trattamento economico, le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1983
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 160

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente dal (*a*) . . . . .
in . . . . (provincia di . . . . .)
c.a.p. . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (laboratorio di farmacologia).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: . . . . c.a.p. . . via . . . . n. . . numero telefonico . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(5592)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di fisica).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in duecentocinquanta posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto con un aumento, nel ruolo in questione, di cinquantuno posti;

Considerato che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo sopra citato, corrispondente a diciassette posti, va conferito, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto predetto in possesso dei requisiti prescritti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*b* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto nel pronunciarsi sulle modalità di espletamento di diciassette pubblici concorsi, per titoli ed esami, a ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto medesimo ha espresso il parere di mettere a concorso ex art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 i suddetti diciassette posti di ricercatore ripartiti, come segue, tra i vari laboratori e servizi: batteriologia e micologia medica (tre posti), biologia cellulare (un posto), ematologia (un posto), epidemiologia e biostatistica (un posto), farmacologia (due posti), fisiopatologia di organo e di sistema (un posto), immunologia (un posto), metabolismo e biochimica patologica (un posto), tossicologia applicata (due posti), tossicologia comparata ed ecotossicologia (un posto), ultrastrutture (un posto), virologia (un posto) e servizio elaborazione dati (un posto);

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 21 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Il vincitore del concorso sarà assegnato al laboratorio di fisica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in fisica conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) fisica generale;

2) fisica nucleare e radioattività;

3) « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica con relazione scritta su: impiego di strumentazione di fisica nucleare.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre* 1983 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per a prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, il posto messo a concorso nel caso in cui questo si renderà disponibile entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificazione dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine utile di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego verranno corrisposti il trattamento economico, le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1983
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 165

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) .
nato a . (provincia di .)
il . . e residente dal (*a*)
in (provincia di .)
c.a.p. . . via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (laboratorio di fisica).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*)

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) .
3) non ha riportato condanne penali (*d*);
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data .
presso .
5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente: .
6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);
8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: . . c.a.p. .
via . . n. . . numero telefonico .

Data,

Firma (*f*) .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(5593)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria nel ruolo dei salariati dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, rispettivamente, numeri 2114 e 2262, nonché le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, riguardante l'estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche al terzo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1962, registro n. 500, foglio n. 307, concernente l'istituzione del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 5, foglio n. 96, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire un posto di operaio specializzato di prima categoria nel ruolo dei salariati dell'amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria in prova nel ruolo dei salariati dell'amministrazione centrale, con la qualifica di «maestro fabbro fucinatore e forgiatore», giusta la tabella *A* allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, facciano parte dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica in relazione al lavoro o servizio da prestare. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio con l'esatta indicazione della scuola di Stato o legalmente riconosciuta e della data di conseguimento;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcune responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

L'idoneità fisica degli aspiranti verrà accertata mediante visita medica eseguita da una commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, costituita da un presidente e da altri tre membri, di cui uno tecnico, scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata e da un medico designato dal Ministero. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a consigliere o segretario e equiparate.

Detta commissione esprimerà il suo giudizio redigendo per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere precisamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano dagli ammessi essere attribuite, in prosieguo, a causa di servizio. La medesima, inoltre, farà risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza.

L'abilità professionale degli aspiranti verrà accertata da una commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, costituita da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata. Alla commissione possono essere aggregati dipendenti del Ministero quali membri aggiunti esperti nel mestiere. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a consigliere o segretario o equiparate.

Detta commissione stabilita la prova d'arte la fa eseguire sotto la propria diretta vigilanza ed esprime, quindi, in apposito verbale, il suo giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati assegnando a ciascuno un punteggio di merito in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

Art. 5.

Programma d'esame

Gli esami consisteranno in una visita medica ed in una prova d'arte.

La prova d'arte consisterà in saldature elettriche in varie posizioni su lamiera in ferro 18/10; saldature autogene di vari metalli; costruzione mediante forgiatura su disegno quotato di utensili; riparazioni di serrature di vario tipo.

L'esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Art. 6.

Visita medica e svolgimento della prova d'arte

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti a visita medica, muniti di un valido documento di riconoscimento, il giorno 19 dicembre 1983, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Sala medica - Via Molise n. 2 - Roma.

Sono ammessi alla prova d'arte i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 6/10 nella visita medica.

Il luogo e la data di presentazione per sostenere la prova d'arte saranno comunicati ai candidati almeno venti giorni prima con apposita lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, nella quale sarà indicato il punteggio riportato nella visita medica.

Prima dell'inizio della prova d'arte, i candidati saranno tenuti a dichiarare formalmente di possedere piena perizia sull'uso degli strumenti ed utensili dell'officina e di assumere ogni responsabilità per danni causati agli stessi ed alle persone durante lo svolgimento della prova medesima.

La prova d'arte non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto una votazione di almeno 7/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio riportato nella visita medica nonchè del voto ottenuto nella prova d'arte.

Al termine della seduta dedicata alla prova d'arte la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova d'arte e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la predetta prova, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documenti di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in servizio.

A tal fine, il vincitore dovrà presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato. rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato operaio specializzato di prima categoria in prova nel ruolo dei salariati dell'amministrazione centrale e conseguirà la nomina ad operaio specializzato di prima categoria dopo un periodo di prova di sei mesi.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto. In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Sarà esentato dal periodo di prova l'operaio che già l'abbia favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali, giusta l'art. 8 della legge n. 157 del 1975.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non avrà assunto regolare servizio nella sede assegnatagli, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Al vincitore del concorso ammesso al servizio sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo corrispondente al quarto livello iniziale, oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1983
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 360

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . c.a.p. . . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria in prova nel ruolo dei salariati dell'amministrazione centrale, con la qualifica di « maestro fabbro fucinatore e forgiatore », giusta la tabella *A* allegata alla legge 25 febbraio 1952, n. 67.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perchè . . . . (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . c.a.p. . . . . tel. . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'aumenticazione della firma del sig. . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(5561)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Pavia.

Il rettore dell'Università degli studi di Pavia ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente corso di dottorato di ricerca istituito con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Dottorato di ricerca in «Medicina preventiva e di comunità».
Titolo conseguibile: scienze infettivologiche.
Durata: 3 anni. Posti: tre. Sedi convenzionate: Milano.

Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso le Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani possono essere ammessi in soprannumero nel limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali possono essere ammessi al corso ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata, o spedita, con lettera raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università di Pavia, ufficio affari generali, 27100 Pavia.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa del dottorato dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(5687)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore nel ruolo amministrativo della ex carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera esecutiva del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 13 aprile 1983 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1983, avranno luogo nei giorni 22, 23 e 24 febbraio 1984 in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8.

(5618)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio di dialisi;

un posto di aiuto e tre posti di assistente presso il servizio di dialisi;

un posto di aiuto cardiologo e sei posti di assistente cardiologo presso la divisione di cardiologia con U.C.C. e servizio di diagnostica policardiografica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(403/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 278 del 10 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale evangelico internazionale, in Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo.

S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori: Concorso pubblico, per esami, a venti posti di grado iniziale della categoria di concetto nel ruolo tecnico (gestore di sistema periferico di elaborazione dati).

Istituto nazionale di fisica nucleare: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di collaboratore in prova.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1983, n. 10-92/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16, recante: « Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del catalogo bibliografico trentino ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 6 *settembre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16, recante: « Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del catalogo bibliografico trentino »;

Visto l'art. 4, secondo comma, della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, recante: « Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario. Istituzione del Dizionario toponomastico trentino »;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 4985 datata 6 maggio 1983;

Decreta:

Art. 1.

La legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16, recante: « Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del catalogo bibliografico trentino », viene nel testo del presente regolamento denominata legge.

Art. 2.

Nelle operazioni di inventariazione e catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino di cui all'art. 6 della legge, per l'assolvimento delle quali ci si potrà anche avvalere delle apposite apparecchiature tecniche del sistema informativo di cui all'art. 7 della legge, rientrano:

a) l'individuazione dei documenti che compongono il patrimonio bibliografico di cui all'art. 2 della legge e la documentazione dei relativi dati identificativi essenziali;

b) il rilevamento e la documentazione, improntate a criteri scientifici, delle informazioni catalografiche relative ai documenti che compongono il patrimonio bibliografico di cui all'art. 2 della legge;

c) l'esame di documenti che per caratteristiche proprie richiedono competenza specialistica ed il rilevamento e documentazione delle informazioni catalografiche relative;

d) lo studio improntato a criteri rigorosamente scientifici di dati inventariali e catalografici in precedenza rilevati.

Art. 3.

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente potranno essere affidate dalla giunta provinciale, su proposta della commissione beni culturali, ad imprese operanti nel settore, enti, istituti universitari, associazioni culturali, singoli esperti con competenza nel settore della inventariazione o della catalogazione del patrimonio bibliografico di cui all'art. 2 della legge, nonché a persone, singole o riunite in cooperativa, in possesso almeno del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Delle prestazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo precedente potranno essere incaricati, su proposta della commissione beni culturali, imprese operanti nel settore, enti, istituti universitari, associazioni culturali e singoli esperti con competenza specialistica nel settore della catalogazione e dello studio del patrimonio bibliografico di cui all'art. 2 della legge; qualora detti incarichi siano affidati a singoli esperti, l'idoneità degli stessi sarà in particolare documentata o da titoli accademici o da ricerche scientifiche svolte o da pubblicazioni o da attestati della loro particolare competenza tecnica.

Gli uffici dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia delle biblioteche avranno il compito, nel rispetto del piano annuale di cui all'art. 20 della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, come integrato dall'art. 9 della legge, della programmazione organizzativa e tecnica, del controllo e del coordinamento degli interventi per la inventariazione e catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino.

Art. 4.

Le prestazioni conseguenti alle collaborazioni di cui al primo comma dell'art. 3 del presente regolamento potranno consistere, in particolare:

a) nella compilazione dell'inventario di biblioteca, ed eventualmente degli schedoni amministrativi per i periodici e le opere in continuazione, ovvero dei soli schedoni amministrativi, contenenti i dati identificativi essenziali e lo stato di conservazione dei singoli documenti che compongono una raccolta bibliografica, comprese le relative operazioni preliminari di ordinamento delle raccolte dei documenti cui l'inventario e/o gli schedoni si riferiscono;

b) nel rilevamento o nella verifica e nella registrazione, avvalendosi del sistema informativo individuato all'art. 7 della legge, dei dati relativi ai singoli documenti cui l'inventario e/o gli schedoni si riferiscono;

c) nel completamento e revisione di schede già facenti parte integrante di cataloghi di biblioteche (schede B 1);

d) nella compilazione dattiloscritta di schede di catalogo relative ad opere a stampa di epoca posteriore al XVI secolo, a periodici ed altri documenti scritti, redatte secondo la normativa dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e secondo i criteri di cui all'art. 9, lettera *c*), della legge, provinciale 26 agosto 1977, n. 17 (scheda B 2);

e) nella compilazione dattiloscritta delle schede di catalogo di cui al precedente punto *d*), comprese le relative operazioni preliminari di ordinamento delle raccolte dei documenti cui le schede si riferiscono;

f) nella rilevazione e nella registrazione, avvalendosi del sistema informativo individuato all'art. 7 della legge, dei dati catalografici relativi ai documenti di cui al precedente punto *d*), comprese le eventuali relative operazioni preliminari di ordinamento delle raccolte dei documenti cui i dati catalografici si riferiscono;

g) nella verifica e nella registrazione, avvalendosi del sistema informativo individuato all'art. 7 della legge, di schede già facenti parte integrante di cataloghi di biblioteche, ivi comprese le schede relative ai documenti di cui al successivo art. 5, lettera *a*).

Art. 5.

Le prestazioni conseguenti alle collaborazioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento potranno consistere in particolare:

a) nella compilazione dattiloscritta di schede di catalogo relative a manoscritti, incunaboli, cinquecentine, manoscritti musicali e musica a stampa, redatte secondo la normativa dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e secondo i criteri di cui all'art. 9, lettera *c*), della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17;

b) nella elaborazione di relazioni, comportanti un articolato studio storico-scientifico, relative a dati inventariali e catalografici in precedenza rilevati ai fini della loro verifica e documentazione;

c) nella raccolta, verifica e ordinamento di schede già facenti parte di cataloghi di biblioteche anche ai fini della loro pubblicazione sotto forma di bibliografia;

d) nella compilazione dattiloscritta delle schede descritte alla precedente lettera *a*) e degli elaborati di cui alla precedente lettera *b*), integrati per ragioni di completezza e chiarificazione da allegati (disegni, tabelle comparative, relazioni sintetiche, documentazioni fotografiche e simili).

Art. 6.

Per le prestazioni di cui all'art. 4, lettere *c)* e *d)*, del presente regolamento il compenso è rapportato al costo unitario per scheda, valutato in ragione del tempo mediamente necessario per la compilazione, come previsto dall'allegata tabella *A*, e del compenso orario fissato in ragione di L. 5.800 più I.V.A., qualora dovuta.

Per incarichi richiedenti particolare impegno detto compenso orario potrà essere elevato fino al 50 per cento.

Le competenze da corrispondere per le singole schede relative alle prestazioni di cui al primo comma ed il cui ammontare è determinato in base ai succitati criteri sono riportate nella tabella *A* allegata al presente regolamento.

Art. 7.

Per le prestazioni non indicate al primo comma del precedente art. 6, l'ammontare del compenso è stabilito dalla giunta provinciale, su proposta della commissione beni culturali, tenuto conto dell'importanza e della complessità dell'incarico, nonché della competenza specifica dell'operatore incaricato. Potrà inoltre essere tenuto conto della possibilità di affidamento a persona singola o a cooperative o a imprese operanti nel settore, delle situazioni di luogo, dei costi materiali, dei mezzi occorrenti per assolvere l'incarico, nonché della possibilità di avvalersi del sistema informativo individuato all'art. 7 della legge.

Art. 8.

All'incarico delle prestazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 4 del presente regolamento è parimenti corrisposto, oltre al trattamento economico di missione previsto dall'art. 20 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, il rimborso di tutte le spese, inerenti all'incarico ricevuto, per corrispondenza, fotocopiatura e simili, purché regolarmente documentate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 15 luglio 1983

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1983
Registro n. 43, *foglio n.* 26

TABELLA *A*

Tipo di scheda	Tempo medio di compilazione	Compenso orario	Competenza corrisposta
—	—	—	—
B 1	ore 0,15	L. 5.800	L. 1.450
B 2	» 0,30	» 5.800	» 2.900

(5375)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

c. m. 411100832800) **L. 500**